

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.**

## **Art. 28**

*(Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 17/2009 )*

1. All' articolo 9 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 le parole << all'Albo e sul sito informatico del Comune >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Albo del Comune >>;

**b)** al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

**1)** alla lettera c) le parole << non suscettibili di utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica >> sono sostituite dalle seguenti: << a fini privati non direttamente e autonomamente utilizzabili a fini commerciali, produttivi, turistici o economici >>;

**2)** la lettera d) è sostituita dalla seguente:

**<<d)** autorizzazioni di cui all'articolo 4 bis, comma 2, concessioni di cui all'articolo 10, commi 4 bis e 4 ter, e all'articolo 11 e autorizzazioni di cui all'articolo 12.>>;

**c)** dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**<<3 bis.** Qualora entro i termini indicati dal comma 1 siano presentate domande per utilizzi tra loro diversi dello stesso bene del demanio idrico regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello maggiormente vantaggioso per l'Amministrazione regionale, così come determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.>>.